

# **Regolamento per l'uso del trasporto pubblico locale della Conurbazione di Cuneo**

## **ART.1 - FINALITÀ**

Il presente regolamento viene redatto per disciplinare l'uso da parte degli utenti dei mezzi di trasporto pubblico locale della Conurbazione di Cuneo.

Pertanto tale regolamento è valido in tutti i Comuni facenti parte della Conurbazione di Cuneo e su tutte le linee della Conurbazione stessa.

Fanno parte della Conurbazione di Cuneo i seguenti Comuni:

- CUNEO (Comune capofila)
- BEINETTE
- BERNEZZO
- BORGO SAN DALMAZZO
- CASTELLETTO STURA
- CENTALLO
- CERVASCA
- MARGARITA
- MOROZZO
- PEVERAGNO
- ROCCAIONE
- TARANTASCA
- VIGNOLO

Le linee autobus facente parte della Conurbazione sono le seguenti:

**Vedi tabella al link:**      [http://www.grandabus.it/da\\_marzo.htm](http://www.grandabus.it/da_marzo.htm)

## **ART.2 - FASCE DI TARIFFAZIONE**

Viene illustrata, per ciascuna linea della conurbazione di Cuneo, la suddivisione nelle diverse fasce di tariffazione con l'indicazione della fermata "di confine" tra una fascia e l'altra secondo il seguente schema:

**Vedi schema al link:**      [http://www.grandabus.it/f\\_tarif.htm](http://www.grandabus.it/f_tarif.htm)

## **ART.3 - TITOLI DI VIAGGIO**

I titoli di viaggio validi sulla conurbazione di Cuneo saranno i seguenti:

**Vedi schema al link:**      [http://www.grandabus.it/t\\_titol.htm](http://www.grandabus.it/t_titol.htm)

Variazioni a detti titoli di viaggio o al Programma di Esercizio del trasporto pubblico locale della Conurbazione di Cuneo potranno essere apportate dalla Giunta Comunale mediante approvazione di apposita deliberazione.

## **ART.4 - DOCUMENTI DI VIAGGIO**

Il passeggero deve salire in vettura munito di idoneo documento di viaggio, deve conservarlo per la durata dell'intero percorso ed esibirlo al personale ispettivo, di controllo e di verifica dell'Azienda svolgente il servizio, munito di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dalla stessa. Il documento di viaggio deve essere integro ed esente da cancellature o correzioni.

La convalida dei documenti di viaggio deve avvenire entro la prima fermata successiva a quella di salita.

Dopo la convalida, il passeggero è tenuto ad accertare l'esattezza della stampigliatura apposta dalla macchina oblitteratrice sul documento di viaggio. In caso di errore di stampigliatura o di mancato funzionamento della macchina oblitteratrice, deve essere avvertito il conducente del mezzo.

I bambini aventi statura inferiore a 1 metro, purché accompagnati, hanno diritto a viaggiare gratuitamente.

Il passeggero è in ogni caso tenuto ad osservare le condizioni di utilizzo dei documenti di viaggio riportate sugli stessi, nonché quelle stabilite da norme di legge o di regolamento.

Non potrà essere richiesto il rimborso dell'acquisto di un titolo di viaggio.

### **ART.5 - USO DEI VEICOLI**

La salita e la discesa devono essere effettuate in corrispondenza delle fermate, devono avvenire dalle porte indicate sull'autobus e non possono essere effettuate quando la vettura è in movimento. Il passeggero deve esibire il titolo di viaggio al conducente e nel caso di biglietti di corsa singola deve riporre l'apposito tagliando staccabile di controllo nel cestino posto di fianco all'autista.

Il passeggero è tenuto a non ingombrare senza necessità le porte di salita o di discesa, i passaggi e gli spazi adiacenti le macchine oblitteratrici e deve comunque rispettare le prescrizioni riportate sui singoli mezzi.

E' consentito parlare al conducente per chiedere informazioni attinenti al servizio ed in caso di inconvenienti (es. malore, borseggio, molestia, guasto).

Sui mezzi il passeggero ha il divieto di:

- fumare (DPR 11 luglio 1980 n. 573)
- cantare, suonare, schiamazzare o disturbare in qualsiasi modo;
- portare armi cariche (eccezione fatta per gli appartenenti alle Forze di Polizia), materie infiammabili o esplosive, oggetti che per natura, forma o volume possano essere molesti, pericolosi, ingombranti o maleodoranti;
- insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti o apparecchiature dei veicoli;
- fare uso senza necessità del segnale per le fermate e dei dispositivi di sicurezza.

Senza apposita autorizzazione è vietato distribuire o affiggere oggetti o stampe a scopo pubblicitario, esercitare qualsiasi commercio e vendere oggetti anche a scopo reclamistico.

### **ART.6 - TRASPORTO ANIMALI**

Il passeggero può portare con sé sui mezzi della Conurbazione di Cuneo - senza il pagamento del prezzo del biglietto - animali, alle seguenti condizioni:

- devono essere di piccole dimensioni;
- non devono arrecare disturbo;
- non devono essere pericolosi;
- devono essere tenuti in braccio e/o in appositi contenitori e/o gabbiette coperti per evitare reazioni di paura negli animali e nei passeggeri;

- in ogni caso devono essere dotati di strumenti, quali museruola, guinzaglio, ecc., che impediscano loro di nuocere agli altri passeggeri.

Ove gli animali insudicino o deteriorino la vettura, il proprietario è tenuto a provvedere all'immediata e sommaria disinfezione: qualora ciò non avvenga verranno applicate le sanzioni di cui al successivo art. 8 ed è tenuto al risarcimento dei danni.

I cani che accompagnano i passeggeri non vedenti hanno libero accesso ai mezzi della Conurbazione di Cuneo.

Il trasporto degli animali potrà essere rifiutato, a discrezione del conducente.

### **ART.7 - TRASPORTO BAGAGLI**

Sui veicoli è consentito il trasporto gratuito di bagagli alle seguenti condizioni:

- non devono superare le dimensioni di cm. 80\*50\*50;
- ciascun passeggero non può portare con sé più di due bagagli;
- è consentito il trasporto di normali borse della spesa.

I bagagli trasportati non devono contenere materie od oggetti pericolosi, infiammabili, esplosivi, maleodoranti, che possano insudiciare o che comunque, per la loro natura o confezione possano dare fastidio ai passeggeri.

I bagagli trasportati devono essere depositati o tenuti in posizione tale da non ostacolare il passaggio dei viaggiatori.

Qualora il bagaglio da trasportare ecceda visibilmente le condizioni appresso indicate il viaggiatore dovrà munirsi del relativo biglietto per il trasporto del medesimo.

L'Azienda esercente il servizio di trasporto pubblico locale ha la facoltà di rifiutare il trasporto di bagagli voluminosi sulla base anche delle condizioni di affollamento degli autobus.

Per quanto riguarda il trasporto di carrozzelle, passeggini e similari, il trasporto è gratuito se ripiegati, mentre se aperti saranno considerati come bagaglio voluminoso e soggetti alla relativa tariffa.

### **ART.8 - INFRAZIONI E SANZIONI**

Ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale n. 1 del 4 gennaio 2000, oltre che all'art. 2 del presente regolamento, i viaggiatori dei servizi pubblici di trasporto sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata dell'intero percorso ed a esibirlo al personale dell'azienda esercente o dell'ente competente.

Pertanto, chiunque, senza averne dato preavviso al personale di bordo, risulti essere:

- sprovvisto del prescritto titolo di viaggio;
- provvisto di titolo di viaggio risultante però scaduto;
- provvisto di titolo di viaggio che risulti essere non valido per la tratta percorsa;
- in violazione alle norme previste dall'art. 5, dall'art. 6 e dall'art. 7 del presente regolamento;

è tenuto, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 14.00 € a 42.00 €, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria.

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari a 14.00 €, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, se l'utente estingue l'illecito entro sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non è avvenuta, dalla notificazione.

La sanzione amministrativa si applica indipendentemente dalle sanzioni penali, qualora il fatto costituisca reato nonché dal risarcimento del danno subito dall'Azienda.

Ai sensi dell'art. 20 comma 6 della Legge Regionale 1/2000, le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi di trasporto sono accertate e contestate, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dal personale delle aziende di trasporto a ciò espressamente incaricato e dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale. A tal fine ogni azienda segnala all'ente competente all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi eserciti, i nominativi dei propri dipendenti incaricati del controllo. Essi debbono essere muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda.

Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Responsabile dell'Azienda concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentiti personalmente.

E' consentito il pagamento della sanzione brevi mano direttamente agli incaricati dei controlli ovvero il pagamento può essere effettuato tramite conto corrente postale entro sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non è avvenuta, dalla notificazione.